

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1988

Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1988 sarà celebrato il IX centenario della documentata fondazione dell'Università di Bologna.

Tale anniversario riveste un'estrema importanza per tutta la cultura europea, e sta a dimostrare che, pur tra alterne fortune e varie vicende, l'istituzione universitaria è riuscita in Europa non solo a sopravvivere ormai da quasi un millennio, ma, ciò che più conta, a rinnovarsi, rispondendo in ogni epoca alle esigenze ed ai bisogni emergenti della società.

A testimonianza del particolare rilievo che nell'evoluzione storica e culturale nazionale ha rappresentato tale gloriosa istituzione, si è ritenuto opportuno solennizzare pubblicamente la ricorrenza anche mediante l'emissione di una serie di monete d'argento da cedere ad

enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 10 marzo 1968, n. 309.

Nel medesimo spirito ed in relazione a quanto avvenuto in altre circostanze, una parte del ricavato netto derivante dalla cessione di dette monete viene destinata all'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum» per il miglioramento e l'ammodernamento dei propri centri di elaborazione e di raccolta del sapere, nonché per accrescere il fervore di studi intorno alle tradizioni storiche e scientifiche universitarie.

Per le suddette considerazioni, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si assegna all'Università di Bologna un contributo straordinario di lire 3 miliardi, finalizzato, appunto, all'acquisto di nuove attrezzature scientifiche

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per gli istituti e dipartimenti dipendenti, all'arricchimento degli archivi, delle biblioteche e per l'attribuzione di borse di studio per giovani laureati.

Con l'articolo 2 si stabilisce che all'onere derivante dalla legge si faccia fronte con i proventi della cessione delle monete celebra-

ve in argomento, al netto del loro valore nominale e delle spese per la loro produzione, nei limiti dei proventi effettivamente realizzati.

All'erogazione del contributo si provvederà con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi al termine delle operazioni di emissione e di cessione delle monete.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. All'Università di Bologna è concesso un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988, finalizzato allo sviluppo della informatizzazione, all'acquisto di attrezzature scientifiche per gli istituti e i dipartimenti, all'arricchimento degli archivi, delle biblioteche e dei musei dell'Università di Bologna, nonchè all'attribuzione di borse di studio biennali per giovani laureati.

2. La gestione dei fondi di cui al comma 1 è disciplinata in conformità al comma 2 dell'articolo 4 della legge 16 marzo 1987, n. 113, e dalla normativa emanata in attuazione del medesimo.

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 10 marzo 1968, n. 309, delle monete di serie speciale celebrative del IX centenario dell'Università di Bologna che saranno emesse, secondo programma, nell'anno 1988, al netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale. Alla erogazione del contributo si provvederà, comunque, nei limiti dei proventi effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.